



Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile) Atto del Governo 137

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	137	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile"	
Norma di delega:	Articolo 1, L. 16 marzo 2017, n.30	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione	18/12/2019	18/12/2019
annuncio:	18/12/2019	18/12/2019
assegnazione:	18/12/2019	18/12/2019
termine per l'espressione del parere:	01/02/2020	01/02/2020
Commissioni competenti:	13 ^a Territorio, ambiente e beni ambientali, 1 ^a Affari Costituzionali, 5 ^a Bilancio,	VIII Ambiente, V Bilancio
Rilievi di altre Commissioni:	7 ^a Istruzione pubblica, beni culturali	

Presupposti normativi

Il Servizio nazionale della protezione civile è stato istituito e disciplinato dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Questa legge è stata oggetto di più modifiche nel corso del tempo. Altresì la cornice ordinamentale in cui essa veniva a collocarsi è andata modificandosi, specie con la traslazione della materia della protezione civile alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni, avvenuta con la legge costituzionale n. 3 del 2001 di riforma del titolo V della Costituzione.

In breve, la "manutenzione" della legge n. 225 è andata profilandosi, nel corso degli anni, come una sorta di *work in progress*, nella ricerca di soluzioni adeguate rispetto a sollecitazioni e problematiche insorgenti, dalla risposta e prevenzione delle emergenze alla gestione degli interventi.

In tale evoluzione è intervenuta la [legge 16 marzo 2017, n. 30](#), recante **delega legislativa alla "ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione"** delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni.

L'attuazione di tale delega è avvenuta con l'emanazione del [decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](#), recante "Codice della protezione civile".

Tale decreto, essendo stato pubblicato nella G.U. n. 17 del 22 gennaio 2018, è **entrato in vigore il 6 febbraio 2018**.

Lo schema di decreto in esame è emanato in attuazione del disposto del comma 7 dell'art. 1 della legge delega n. 30/2017 che consente l'**emanazione, entro 2 anni** dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati (vale a dire del Codice della protezione civile di cui al D.Lgs. 1/2018, essendo tale decreto delegato l'unico emanato in attuazione della L. 30/2017), di **"disposizioni integrative o correttive"** dei medesimi decreti legislativi, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto".

Lo stesso comma 7 dispone che l'emanazione di tali disposizioni correttive e integrative deve avvenire:

- nel **rispetto dei principi e criteri direttivi** stabiliti dalla legge delega n. 30/2017;
- ai sensi del comma 5, vale a dire **con le stesse modalità seguite per l'emanazione del Codice**.

Il comma 5 richiamato prevede che i decreti delegati siano "adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri che si avvale, ai fini della predisposizione dei relativi schemi, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata" e "previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, alle Camere per l'**espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari**, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato".

Contenuto

Attività di protezione civile (art. 1)

L'articolo 1 reca due **modifiche all'art. 2 del Codice**, finalizzate:

- a chiarire meglio la natura delle attività di protezione civile;

La lettera a) integra infatti il disposto dell'art. 2, comma 4, lettera g), ove si dispone che **rientrano tra le attività di prevenzione non strutturale di protezione civile** quelle concernenti la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile. L'integrazione in esame è volta a precisare che tali attività possono prevedere **scambi di personale delle componenti territoriali e centrali per fini di aggiornamento, formazione e qualificazione del personale**;

- a precisare che, tra le attività e gli interventi connessi alla **fase di superamento dell'emergenza** è inclusa anche la **ricognizione dei danni subiti** non solo dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio (come previsto dal testo vigente del comma 7), ma anche **dai beni paesaggistici, dalle strutture e dalle infrastrutture pubbliche e private** (lettera b) dell'articolo in esame).

Ambiti territoriali ottimali di protezione civile (art. 2)

L'articolo 2 reca due **modifiche puntuali al comma 3 dell'art. 3 del Codice**, nella parte in cui prevede che gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali, definiti nell'ambito della pianificazione di protezione civile, sono individuati dalle regioni e costituiti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di protezione civile.

La relazione illustrativa ricorda che il concetto di ambito è stato introdotto dal Codice "con l'intento di definire delle aggregazioni di comuni o municipi, non solo per la gestione delle emergenze, ma anche per le attività ordinarie in materia di protezione civile".

La **lettera a)** della norma in esame precisa che l'**individuazione da parte delle regioni** deve avvenire **in raccordo con i prefetti**.

Si fa notare che il testo vigente dell'art. 11 del Codice, che disciplina le funzioni delle regioni nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile, dispone, tra l'altro, al comma 3, che le Regioni "favoriscono l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale comunale o di ambito al fine di garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità sull'intero territorio".

A fini di coerenza normativa, si valuti l'opportunità di modificare anche il comma 3 dell'art. 11 del Codice al fine di inserire anche in tale disposizione la previsione del raccordo con i prefetti.

La **lettera b)** corregge invece un **errato rinvio normativo**.

Il comma 3 in questione prevede infatti che gli ambiti ottimali siano individuati dalle Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 3. Ma in realtà il comma 3 dell'art. 18 disciplina il coordinamento tra i piani, mentre il comma 4 (a cui la novella in esame fa correttamente riferimento) dispone che le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione, sono disciplinate con apposita direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile (art. 3)

L'articolo 3 specifica che le **funzioni di protezione civile svolte dagli enti territoriali**, ai sensi dell'articolo

6, comma 1, lettera d), del Codice, devono rientrare nell'ambito delle **funzioni di propria competenza** ed elimina un refuso presente nella successiva lettera e).

L'articolo 6, comma 1, lettera d), del Codice dispone, tra l'altro, che le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia, "dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile". E' a tal proposito che la norma in esame restringe l'ambito della disposizione alle funzioni di propria competenza.

Relativamente al refuso su cui interviene la norma in esame, si ricorda che gli eventi emergenziali di protezione civile a cui rinvia la lettera e) citata sono tipizzati dall'art. 7 del Codice e non dall'art. 2, erroneamente richiamato nel testo vigente.

Funzioni del Dipartimento della protezione civile (art. 4)

L'articolo 4 reca **modifiche all'art. 8, comma 1, del Codice**, che elenca le funzioni di rilievo nazionale attribuite al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Una prima modifica (recata dalla **lettera a), n. 1)** è volta a precisare che la **sala operativa nazionale interforze** prevista (dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 8 del Codice) per il coordinamento degli interventi del Servizio nazionale della protezione civile **opera presso il Dipartimento della protezione civile**.

La relazione illustrativa sottolinea che la sala operativa a cui si fa riferimento è la c.d. Sala Situazione Italia, operante presso il Dipartimento in questione.

Come evidenziato nel [sito web del Dipartimento della protezione civile](#), tale Sala "è un centro di coordinamento nazionale che raccoglie, verifica e diffonde le informazioni di protezione civile. Ha il compito di individuare le situazioni emergenziali e allertare immediatamente le diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile che concorrono alla gestione delle emergenze. Opera 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, e vi partecipano il Dipartimento della Protezione civile e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Si mantiene in costante raccordo con le regioni e le prefetture, e con gli operatori delle strutture di comunicazione - es. compagnie di telecomunicazioni, centri di primo soccorso, autostrade, ferrovie - con l'obiettivo di raccogliere e diffondere, in tempo reale, notizie sulle situazioni di emergenza e gli interventi in corso, a livello nazionale e locale".

Presso la Sala Situazione Italia è inoltre attivo un centro di coordinamento nazionale denominato "Sistema", la cui organizzazione e il relativo funzionamento sono stati disciplinati con il [D.P.C.M. 3 dicembre 2008](#).

Una seconda modifica alla citata lettera e) del comma 1 dell'art. 8 del Codice (recata dalla **lettera a), n. 2)** stabilisce che il succitato coordinamento è garantito anche attraverso **l'impiego sul territorio di personale** degli enti e delle strutture di cui all'art. 4, comma 1, del Codice (che individua lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali quali componenti del Servizio nazionale della protezione civile) **in raccordo con le amministrazioni interessate**.

In proposito la relazione illustrativa evidenzia che la finalità della norma è quella di "disciplinare l'impiego di *team* di personale del Sistema di protezione civile a supporto dei territori colpiti secondo una prassi consolidata".

La **lettera b)** modifica invece la lettera h) del comma 1 dell'art. 8 del Codice, al fine di precisare che il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, non ha come compito solo l'esecuzione di esercitazioni di protezione civile volte alla verifica dei piani nazionali (come previsto dal testo vigente), ma anche quello di provvedere alla **programmazione delle esercitazioni** medesime.

In proposito la relazione illustrativa chiarisce che la finalità della disposizione è di "rappresentare un concetto di esercitazione più ampio, che prevede un preventivo percorso di programmazione sia in termini di attività che di obiettivi da perseguire, ai fini di una maggiore efficacia di tale importante attività di prevenzione dei rischi".

Nella relazione sulle attività di protezione civile relativa all'anno 2017, trasmessa alla Camera il 10 gennaio 2019 ([Doc. CXII, n. 2](#)) si legge che "le esercitazioni nazionali sono programmate e organizzate anche dal Dipartimento della protezione civile in accordo con le Regioni o le Province Autonome in cui si svolgono. Nel caso siano le Regioni o le Prefetture o le Province Autonome a promuoverle sono classificate come locali. Gli obiettivi possono essere molteplici, ma riguardano essenzialmente la verifica dell'attivazione e del governo del sistema, il dispiegamento di mezzi e risorse delle varie strutture e componenti del sistema e il miglioramento della pianificazione di emergenza e della conoscenza dei vari livelli territoriali competenti".

La **lettera c)** reca una **modifica di carattere formale**.

In luogo del coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale della protezione civile in occasione di emergenze all'estero, si fa infatti riferimento al coordinamento "delle operazioni" del Servizio stesso.

Scambio di informazioni (art. 5 e art. 6, comma 1, lett. a), n. 2)

L'articolo 5 interviene sulla disciplina delle funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile, recata dall'art. 9 del Codice, nella parte (comma 1, lettera a)) in cui prevede che, in occasione di eventi emergenziali, il **Prefetto**, nel limite della propria competenza territoriale, assicura un costante flusso e scambio informativo con una serie di soggetti, tra cui la Regione e i Comuni, secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile.

La novella in esame è volta a precisare che il flusso e lo **scambio informativo** in questione devono essere assicurati non solo con regioni e comuni ma **anche con le province, ove delegate**.

Ciò viene motivato dalla relazione illustrativa alla luce del fatto che "alcune Province hanno mantenuto anche dopo

la legge n. 56 del 2014 competenze specifiche in materia di protezione civile".

Si ricorda inoltre che l'art. 11, comma 1, del Codice, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano, tra l'altro, "l'attribuzione, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e ove non diversamente disciplinato nelle leggi regionali, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse". Relativamente alla richiamata legge n. 56/2014, si ricorda, in estrema sintesi, che con tale legge è stata effettuata una riforma degli enti locali che ha profondamente mutato l'assetto ordinamentale delle autonomie territoriali: sono state ridefinite le funzioni e le modalità di elezione degli organi provinciali ed istituite le città metropolitane di cui all'articolo 114 della Costituzione, e le province hanno assunto il ruolo di enti di area vasta.

Un'ulteriore modifica in materia di scambi informativi è prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a), n. 2), che interviene sull'art. 11 nella parte (comma 1, lettera d)) in cui dispone che le regioni disciplinano la gestione della **sala operativa regionale**, volta anche ad assicurare il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture e i Comuni.

Anche in questo caso la modifica è volta a precisare che il flusso di raccolta e **scambio delle informazioni deve interessare anche le province, ove delegate**.

Funzioni delle Regioni (art. 6)

L'articolo 6 apporta una serie di **modifiche**, per lo più puntuali, **all'articolo 11 del Codice** che riguarda le funzioni delle Regioni e la disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile.

Un primo gruppo di modifiche (recato dai punti 1) e 4) della **lettera a)**) è volto ad estendere anche ai piani di ambito le disposizioni che disciplinano la predisposizione dei piani provinciali.

Le disposizioni su cui si interviene sono quelle dettate dal comma 1 dell'art. 6 del Codice, ove si prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano, tra l'altro, gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali (lettera b) del comma 1) e l'attribuzione (ove non diversamente disciplinato nelle leggi regionali) alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, con particolare riguardo a quelle relative alla predisposizione dei piani provinciali di protezione civile (lettera o), n. 2)).

In proposito la relazione illustrativa sottolinea che "tali modifiche servono per meglio inquadrare le responsabilità anche nel caso dei piani di ambito, nel contesto degli ambiti territoriali e organizzativi ottimali, per evitare dubbi interpretativi".

Come sottolineato dalla relazione illustrativa, in virtù di tali modifiche la **predisposizione e approvazione del piano di protezione civile di ambito** viene **posta in capo alle Province** in qualità di enti di area vasta (ove non diversamente disciplinato dalle leggi regionali) e **sottratta** (in virtù delle modifiche recate dall'art. 7) **ai Comuni**.

Della modifica recata dal punto 2) della lettera a) si è dato conto nel paragrafo precedente.

La modifica recata dal punto 3) riveste invece carattere formale.

Un secondo gruppo di modifiche, previsto dalla **lettera b)**, interviene sul comma 3 dell'art. 11 del Codice che affida alle Regioni il compito di favorire l'**individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale**, al fine di garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità sull'intero territorio, nonché l'organizzazione di modalità di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze fronteggiabili in via ordinaria.

Il numero 1) della lettera in esame prevede che il livello territoriale citato non sia, come prevede il testo vigente, quello "comunale o di ambito" bensì quello **regionale**.

Il numero 2) integra la disposizione recata dal comma 3, includendo nei compiti attribuiti alla Regione **anche quello di favorire l'organizzazione** di modalità di supporto **per le attività di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio**.

La **lettera c)** dell'articolo in esame modifica il comma 4 dell'art. 11 del Codice, che richiede che la **disciplina regionale** deve essere **aggiornata e coerente** con le direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 in materia, prevedendo che tale coordinamento deve essere assicurato solo **con riferimento ai provvedimenti previsti dai commi 1 e 3 dell'art. 15 del Codice** medesimo.

Si ricorda che l'art. 15, comma 1, del Codice, prevede l'emanazione di direttive del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzate ad assicurare, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile.

Il successivo comma 3 prevede che il Capo del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dei limiti e delle finalità eventualmente previsti nelle direttive di cui al comma 1, può adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte del Servizio nazionale, consultando preventivamente le componenti e strutture operative nazionali interessate.

Funzioni dei Comuni (art. 7)

L'articolo 7 reca una serie di **modifiche all'art. 12 del Codice** che disciplina le funzioni dei comuni.

Una prima modifica, recata dalla **lettera a), n. 1)**, interviene sulla lettera a) del comma 2 dell'art. 12 del Codice, ove si dispone che i **comuni, anche in forma associata, provvedono, con continuità** all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a).

La norma in esame, in luogo del rinvio all'art. 11, stabilisce che la citata attuazione riguarda, in particolare, le attività di **sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio**, sulla base dei criteri fissati da apposita direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri come recepiti dai diversi ordinamenti regionali.

Si tratta di una modifica connessa a quella recata dalla lettera b) dell'art. 6 che ha affidato alla Regione il compito di favorire l'organizzazione di modalità di supporto per le attività di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio.

Tutte le altre modifiche recate dall'articolo in esame sono volte a **restringere la competenza del comune** al solo territorio comunale, eliminando i riferimenti all'ambito previsti dal testo vigente.

In particolare, il numero 2) della lettera a) modifica la lettera e) del comma 2 dell'art. 12 del Codice, al fine di prevedere che i comuni provvedano **alla predisposizione dei piani comunali** ma non anche (come invece prevede il testo vigente) dei piani di ambito.

Analogamente viene operata, dalla lettera b), al comma 4 dell'art. 12 del codice, il cui testo vigente dispone che il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale o di ambito.

Il numero 3) della lettera a) invece integra il disposto della lettera f) del comma 2 dell'art. 12 in questione, che affida al Comune il compito di provvedere all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli **interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze**, precisando che le emergenze a cui si fa riferimento sono solo quelle **a livello comunale**.

Riveste invece carattere formale la modifica recata dal numero 4) della lettera a). Tale disposizione infatti interviene sulla lettera h) del comma 2 dell'art. 12 del Codice, al fine di affidare al Comune il compito di **provvedere all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e** (e non "o" come previsto dal testo vigente) **di ambito**.

Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile (art. 8)

L'articolo 8 apporta una serie di **integrazioni all'art. 13 del Codice**, che reca disposizioni relative alle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

La **lettera a) include nel novero delle strutture operative** contemplate dall'art. 13 del Codice anche **le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali** e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.

La relazione tecnica sottolinea che "dette strutture, attivabili solo in occasione di eventi emergenziali, sono già previste ed operanti ai sensi della [direttiva del Ministro del 23 aprile 2015](#), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 2015. Si tratta, pertanto, di attività che il suddetto Dicastero svolge a carico delle proprie risorse umane e strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente".

La **lettera b)**, invece, interviene sul comma 2-*bis* dell'art. 13 del Codice, che disciplina l'effettuazione di attività connesse con **la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni** alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e private, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile, precisando che tali attività riguardano anche i **beni culturali e paesaggistici, in raccordo con il Ministero per i beni e le attività culturali** e per il turismo.

La **lettera c)** integra il disposto del comma 5 dell'art. 13 del Codice, che demanda ad un apposito **D.P.C.M.** la definizione delle modalità e delle procedure relative al concorso delle Forze armate alle attività di protezione civile, al fine di prevedere che con lo stesso decreto si provvede alla **definizione delle modalità, dei requisiti e delle condizioni** con cui - su richiesta delle autorità di protezione civile, in occasione di emergenze di rilievo nazionale e limitatamente alla durata delle relative esigenze emergenziali - **il personale militare può eseguire lavori e realizzare opere temporanee**, anche avvalendosi delle deroghe in materia di norme tecniche, autorizzazioni ovvero titoli e abilitazioni eventualmente previste con le ordinanze di protezione civile (disciplinate dall'art. 25 del Codice).

Comitato operativo nazionale della protezione civile (art. 9)

L'articolo 9 **modifica l'art. 14 del Codice**, che disciplina le funzioni e la composizione del Comitato operativo nazionale della protezione civile.

In particolare, la modifica interviene sul comma 4 del citato articolo 14, che dispone che il Comitato

operativo è presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile e composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, nonché da rappresentanti delle componenti (previste dall'art. 4) e delle strutture operative con valenza nazionale (previste dall'art. 13).

Con riferimento a tale disposizione, la norma in esame precisa che, fermo restando il disposto del comma 2 (in base al quale è componente del Comitato operativo il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), nel **caso in cui una struttura operativa sia anche componente**, allora **al Comitato operativo partecipa un rappresentante della componente**.

La relazione illustrativa sottolinea che la modifica in esame è volta ad evitare dubbi interpretativi a seguito dell'inserimento (operato dall'art. 8 dello schema in esame), al comma 1 dell'articolo 13 del Codice, della lettera g-*bis*).

Attività per la previsione e prevenzione dei rischi (art. 10)

L'articolo 10 **integra il disposto del comma 1 dell'art. 16 del Codice** - che disciplina l'azione del Servizio nazionale della protezione civile in relazione a varie tipologie di rischi, tra cui quello da incendi boschivi - al fine di precisare che rispetto a tale azione sono fatte **salve le competenze organizzative di coordinamento previste dalla legge quadro sugli incendi boschivi** (L. 353/2000).

Sistemi di allertamento (art. 11)

L'articolo 11 apporta alcune **modifiche all'art. 17 del Codice**, che disciplina i sistemi di allertamento del Servizio nazionale di protezione civile.

La **lettera a)** integra il disposto della lettera b) del comma 2 dell'art. 17 del Codice, al fine di prevedere la **facoltà**, per il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e le Province autonome, per la gestione del sistema di allerta, **di avvalersi anche di eventuali dati e strumenti elaborati e forniti, previa stipula di apposite convenzioni, dalle strutture tecniche delle Regioni**.

La **lettera b)** introduce invece una disposizione (collocata nel nuovo comma 2-*bis* dell'art. 17 del Codice) secondo cui l'allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi del **sistema di allarme pubblico** denominato **IT-alert**.

Le disposizioni volte all'attivazione del sistema di allarme pubblico denominato "IT-alert" (finalizzato alla trasmissione ai terminali di servizio nonché ai cellulari dei cittadini residenti in una determinata area geografica, di informazioni e messaggi di allerta riguardanti gli scenari di rischio, l'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio e le azioni raccomandate per ridurre i rischi e attenuare le conseguenze derivanti dagli eventi calamitosi previsti) sono state recentemente introdotte, nel testo del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 259/2003, dall'art. 28 del D.L. 32/2019 (c.d. decreto sblocca cantieri).

In particolare, tale articolo ha introdotto le seguenti nozioni (nuove lettere da *ee-bis* ad *ee-sexies*) del comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs. 259/2003), funzionali alla definizione del nuovo sistema di IT-alert:

- sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione di allarmi pubblici, facili da ricevere per gli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, che può utilizzare servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero, servizi di diffusione radiotelevisiva e applicazioni mobili basate su un servizio di accesso a internet. Qualora gli allarmi pubblici siano trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi da quelli precedentemente menzionati, la loro efficacia deve essere equivalente in termini di copertura e capacità di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella zona interessata;

- servizio di Cell Broadcast Service: servizio che consente la diffusione di messaggi a tutti i terminali presenti all'interno di una determinata area geografica individuata dalla copertura radiomobile di una o più celle;

- messaggio IT-alert: messaggio inviato, attraverso un Servizio di Cell Broadcast Service, dalle componenti del Servizio nazionale della protezione civile, nell'imminenza o nel caso di eventi emergenziali di protezione civile e dagli ulteriori soggetti a tal fine abilitati;

- servizio IT-alert: sistema di allarme pubblico che trasmette, ai terminali presenti in una determinata area geografica, dei Messaggi IT-alert riguardanti gli scenari di rischio, l'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio e le misure di autoprotezione;

- misure di autoprotezione: azioni raccomandate, utili a ridurre i rischi e ad attenuare le conseguenze derivanti dagli eventi emergenziali di protezione civile.

L'articolo 28 in questione, inoltre, al comma 2 ha previsto l'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - che dovrà individuare, tra l'altro, le modalità e i criteri di attivazione del servizio IT-alert.

Tale decreto non risulta essere stato ancora emanato.

Pianificazione di protezione civile (art. 12)

L'articolo 12 reca **modifiche all'art. 18 del Codice**, che disciplina la pianificazione di protezione civile.

La **lettera a)** interviene sulla disposizione contemplata dal comma 1 dell'art. 18, nella parte in cui fa riferimento alla definizione degli ambiti ottimali. La finalità della modifica è quella di stabilire che la **definizione degli ambiti ottimali** avviene solamente **su base provinciale** e non anche, come prevede il testo vigente, anche comunale.

La **lettera b)** introduce un nuovo comma 4-*bis* che integra la disciplina dei contenuti della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri prevista dal comma 4.

Tale comma 4 prevede che le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione, sono disciplinate con apposita direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il nuovo comma 4-*bis* prevede che la direttiva in questione definisce anche le **modalità di raccordo** delle attività connesse all'assistenza alla popolazione, tra i piani di emergenza delle infrastrutture nazionali di trasporto con i piani dei diversi livelli territoriali.

La relazione illustrativa evidenzia che "tale raccordo è necessario per garantire un'efficace risposta operativa e di assistenza alla popolazione in caso di eventi emergenziali che coinvolgono le predette infrastrutture".

Coordinamento e monitoraggio delle azioni di prevenzione e previsione e dei loro effetti (art. 13)

L'articolo 13 reca **modifiche l'art. 22 del Codice** volte a specificare che le azioni di **coordinamento e monitoraggio in materia di prevenzione strutturale e non strutturale** per finalità di protezione civile possono essere definite **con più direttive** e devono riguardare, oltre che gli effetti delle azioni, **anche le azioni stesse**.

L'art. 22 del Codice (Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile) dispone, al comma 1, che il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale, limitate alle strutture e infrastrutture di proprietà pubblica, e non strutturale per finalità di protezione civile, previsti da apposite norme di legge, volti al complessivo miglioramento della gestione delle emergenze e, più in generale, alla riduzione dei rischi, alla cui attuazione possono provvedere le componenti e strutture operative del Servizio nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 18-bis, comma 1, del D.L. n. 8/2017. Tale ultima disposizione ha aggiunto, all'art. 2, comma 1, del D.L. n. 189/2016, la lettera l-bis), in base alla quale il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, tra gli altri compiti ad esso affidati, promuove l'immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni individuati ai sensi dell'art. 1 della microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con propria ordinanza la concessione di contributi a ciò finalizzati ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, entro il limite di euro 6,5 milioni, e definendo le relative modalità e procedure di attuazione nel rispetto dei criteri indicati nella richiamata disposizione.

Il comma 2 del citato art. 22 prevede, poi, che, ai fini di quanto stabilito al comma 1, il Dipartimento della protezione civile assicura, secondo forme e modalità da definire con direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15, opportune forme di coordinamento e monitoraggio degli effetti delle azioni di previsione e prevenzione, per individuare le priorità d'azione in relazione alle differenti tipologie di rischio.

Il comma 3 stabilisce che le regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quelle di cui al comma 1, per assicurare il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile in relazione alle diverse tipologie di rischio, con oneri a carico dei propri bilanci.

Nel dettaglio, l'articolo in esame apporta le seguenti modifiche al comma 2 dell'art. 22 del Codice della protezione civile:

- sostituisce la parola "direttiva" con la parola "direttive", consentendo in tal modo l'adozione di **una pluralità di direttive** del Presidente del Consiglio per la definizione delle forme e delle modalità del coordinamento e del monitoraggio previste dalla disposizione oggetto di modifica;
- sostituisce le parole "degli effetti delle azioni di previsione e prevenzione" - che nel testo vigente circoscrive l'oggetto del coordinamento e monitoraggio ai soli effetti delle azioni, escludendovi queste ultime - con le parole "delle azioni di previsione e di prevenzione e dei loro effetti" al fine di **ricomprensivi in primo luogo le stesse azioni**, oltre che i loro effetti.

Mobilizzazione del Servizio nazionale della protezione civile (art. 14)

L'articolo 14 reca alcune **modifiche all'articolo 23, comma 1, del Codice** che disciplina la procedura per la **dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile**.

In primo luogo, si specifica che, ai fini della richiesta di mobilitazione da parte del presidente della regione o della provincia autonoma, occorre una dichiarazione dei medesimi enti sul pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili, invece della prevista attestazione, e ciò, come sottolineato nella relazione illustrativa, in coerenza con l'urgenza della mobilitazione straordinaria connessa con l'emanazione del relativo decreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

In secondo luogo, è previsto il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili, oltre che delle Regioni e

Province autonome, del volontariato organizzato di protezione civile, delle strutture operative nazionali, anche dei comuni o delle loro forme associative per supportare gli enti locali coinvolti.

Stato di emergenza di rilievo nazionale (art. 15)

L'articolo 15 **modifica il comma 2 dell'art. 24 del Codice**, riguardante la **deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale**, prevedendo, conseguentemente alla dichiarazione dello stato di emergenza e alla valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, che il Consiglio dei ministri emani una o più deliberazioni (invece di una sola deliberazione) per lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie, per il completamento di ciascuna delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c) e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2.

L'articolo 25, che disciplina l'emanazione delle ordinanze di protezione civile, al comma 2, lettere a), b), c) e d), prevede, tra l'altro, che le medesime ordinanze di protezione civile dispongano, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

- all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
- al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;
- all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;
- alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti.

Nella relazione illustrativa del provvedimento in esame si sottolinea che l'intervento introdotto risulta necessario al fine di non attendere "l'effettuazione di una puntuale quantificazione di tutti gli interventi come previsto", precisando, altresì, che "nei due anni di vigenza del codice, le Regioni interessate hanno infatti evidenziato la necessità di ottenere in tempi rapidi le risorse di cui alla lettera c) che possono essere stimate in un breve lasso di tempo, rinviando ad una successiva approfondita valutazione, i fabbisogni per la riduzione del rischio residuo".

Ordinanze di protezione civile (art. 16)

L'articolo 16, lettere a) e b), **modifica**, rispettivamente, **i commi 7 e 10 dell'articolo 25 del Codice**, in cui si disciplina la procedura di emanazione delle **ordinanze di protezione civile**, specificando al comma 7 che, con le ordinanze medesime, possono essere nominati commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, al fine di coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile. Nello specifico l'intervento modificativo in oggetto sopprime il riferimento alla cura, da parte dei commissari delegati e fino alla chiusura della contabilità speciale aperta per l'emergenza, della prosecuzione delle attività previste in regime ordinario, considerando che tale evenienza risulta già prevista nell'articolo 26 del Codice, concernente le ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito delle emergenze di rilievo nazionale.

La norma sopprime inoltre nel citato comma 10, che disciplina il sistema di monitoraggio delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile, ogni riferimento alle ispezioni ivi previste, in quanto, come sottolineato nella relazione illustrativa al provvedimento, "si tratta di un refuso presente nel Codice".

Il vigente comma 10 dell'art. 25 stabilisce che con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni. Il sistema di cui al presente comma è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio e la periodicità delle ispezioni, anche in relazione alle ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile.

Ordinanze per il rientro nel regime ordinario (art. 17)

L'articolo 17, lettere a) e b), **modifica**, rispettivamente, **i commi 1 e 2 dell'art. 26 del Codice**, in cui sono disciplinate le ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale, al fine di specificare che le rimodulazioni del piano degli interventi possono essere effettuate entro il termine di scadenza della contabilità speciale, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, e di prevedere, espressamente, l'individuazione della autorità che gestisce la contabilità speciale e, in merito, l'attribuzione di determinati compiti.

In particolare, il comma 1 dell'art. 26 del Codice, come modificato dalla lettera a) dell'art. 17 in esame, prevede che con la ordinanza, adottata almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza

di rilievo nazionale e volta favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria, si possa disporre che l'eventuale rimodulazione del piano degli interventi, nei limiti delle risorse disponibili, venga effettuata entro il termine di scadenza della contabilità speciale e previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Il comma 2 dell'articolo 26 del Codice, come sostituito dalla lettera b) dell'articolo in esame, prevede l'individuazione, con tali ordinanze, del soggetto che, in qualità di autorità ordinariamente competente e fino alla scadenza della contabilità speciale, gestisce tale contabilità.

A tale soggetto si attribuisce inoltre il potere di revocare gli interventi previsti dal piano che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, stabilendo, altresì, la possibilità di utilizzare le somme residue per la realizzazione di nuovi interventi, strettamente connessi al superamento della medesima emergenza.

Con la medesima ordinanza si individuano le modalità di prosecuzione degli interventi senza soluzione di continuità fino all'effettivo subentro dell'autorità competente in via ordinaria.

Il vigente comma 2 dell'art. 26 prevede che, con le suddette ordinanze, il soggetto, già titolare della contabilità speciale, appositamente aperta per l'emergenza in questione, può essere autorizzato alla gestione della medesima contabilità in qualità di autorità ordinariamente competente fino alla relativa scadenza.

Contabilità speciali (art. 18)

L'articolo 18 reca puntuali **modifiche ai commi 1, 3, 5 e 6 dell'art. 27 del Codice**, che disciplina in particolare l'istituto delle **contabilità speciali** per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale, al fine di stabilire, espressamente, il termine massimo di 48 mesi dalla data di deliberazione dei relativi stati di emergenza, per il mantenimento delle contabilità speciali (lettera a) che modifica il comma 1), di prevedere il versamento nelle contabilità speciali di risorse provenienti da donazioni e da altre pubbliche amministrazioni (lettera b) che modifica il comma 3), e di specificare che le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali, vincolate alla realizzazione dei piani indicati nelle ordinanze emergenziali, devono essere utilizzate secondo le modalità e nei termini previsti nelle ordinanze di chiusura dello stato di emergenza (lettera d) che modifica il comma 6).

Nel merito, la modifica introdotta al comma 1 dell'art. 27 del Codice, che prevede espressamente il termine massimo di 48 mesi dalla data di deliberazione dei relativi stati di emergenza per il mantenimento delle contabilità speciali, comporta, conseguentemente, un intervento al comma 5 del medesimo articolo 27 (modificato dalla lettera c) dell'art. 18 in esame), in cui per la prosecuzione e il completamento degli interventi e delle attività previste dalle ordinanze emergenziali adottate, ove non ultimati o conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si prevede la possibilità di prorogare la durata della contabilità speciale per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a 36 mesi dalla scadenza del primo termine, individuato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, pari a 12 mesi, relativo alla durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale (prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi).

In sostanza, la norma vigente, di cui al comma 5 dell'art. 27 del Codice, consente - ma solo per i casi ivi indicati - la possibilità di prorogare le contabilità speciali fino ad un termine massimo di 48 mesi, termine che, con la modifica recata al comma 1 dell'art. 27 del Codice, viene qui esplicitamente richiamato.

La modifica recata dalla lettera b) dell'articolo 18 in esame al comma 3 dell'art. 27 - con cui si prevede la possibilità di versare nelle contabilità speciali eventuali ulteriori risorse finanziarie, finalizzate al superamento dello specifico contesto emergenziale e diverse da quelle stanziato a valere sul Fondo per le emergenze nazionali - consente il versamento nelle contabilità speciali anche delle risorse provenienti da donazioni e da altre pubbliche amministrazioni.

La modifica recata dalla lettera d) dell'art. 18 al comma 6 dell'articolo 27 del Codice, che disciplina l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali, specifica che le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali, vincolate alla realizzazione dei piani indicati nelle ordinanze emergenziali, devono essere utilizzate secondo le modalità e nei termini previsti dalle ordinanze di chiusura dello stato di emergenza di cui all'articolo 26. Nel caso di somme ancora non utilizzate, le stesse sono versate al Fondo per le emergenze nazionali ovvero all'entrata del bilancio delle amministrazioni che hanno finanziato gli interventi.

Operazioni di emergenza in ambito internazionale (art. 19)

L'articolo 19 **modifica l'art. 29 del Codice**, che disciplina la partecipazione del Servizio nazionale agli **interventi di emergenza in ambito internazionale** e al [meccanismo unionale di protezione civile](#), al fine di introdurre nella legislazione nazionale le modifiche intervenute in sede europea con la decisione 2019/420, prevedendo, in particolare, la partecipazione del servizio nazionale di protezione civile al pool europeo di protezione civile (ex EERC) e al sistema rescEU, e la richiesta del Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi.

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore il Meccanismo Unionale di Protezione Civile adottato il 17 dicembre del 2013, con la [decisione 1313/2013/UE](#). Successivamente, con l'adozione della [decisione \(UE\) 2019/420](#), che ha modificato la decisione 1313/2013, è stato istituito sia il [pool europeo di protezione civile](#) (costituito da un pool di mezzi di risposta degli Stati membri, resi disponibili allo Stato membro che ne faccia richiesta al verificarsi di calamità) sia [rescEU](#), che fornisce assistenza in situazioni particolarmente pressanti in cui, al verificarsi di una calamità, le risorse nazionali e i mezzi impegnati nel pool europeo di protezione civile non sono in grado di garantire una risposta efficace.

L'articolo 11 della decisione 1313/2013/UE ha istituito un pool europeo di protezione civile (ex EERC), costituito da un pool di mezzi di risposta preimpegnati volontariamente degli Stati membri e comprendente moduli, altri mezzi di risposta e categorie di esperti. L'assistenza fornita da uno Stato membro tramite il pool europeo di protezione civile è complementare alle risorse esistenti nello Stato membro richiedente, fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri in materia di prevenzione e risposta alle catastrofi sul loro territorio.

L'articolo 12 della decisione 1313/2013 ha istituito inoltre il "rescEU", un pool aggiuntivo di capacità per fornire assistenza in situazioni in cui le capacità globali esistenti a livello nazionale e le capacità precedentemente assegnate dagli Stati membri al pool europeo di protezione civile sono insufficienti per garantire una risposta efficace. La Commissione definisce le capacità di rescEU, tenendo conto dei rischi individuati ed emergenti e dell'insieme delle risorse e delle carenze a livello di Unione, in particolare nei seguenti settori: lotta aerea agli incendi boschivi, incidenti di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare, e della risposta sanitaria d'emergenza.

Nel merito delle modifiche introdotte dalla norma in esame, in primo luogo, la lettera b) dell'art. 19 sostituisce il comma 2 dell'art. 29, che autorizza, in particolare, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS). Tali interventi ivi introdotti specificano la partecipazione del Servizio nazionale di protezione civile al pool europeo di protezione civile (ex EERC) ed al sistema rescEU, nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea, e la partecipazione del Servizio nazionale di protezione civile su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi.

In secondo luogo, la lettera c) dell'art. 19 riscrive, senza determinare modifiche sostanziali, il comma 3 dell'art. 29 del Codice, che disciplina i compiti del Capo Dipartimento della protezione civile in caso di intervento all'estero, prevedendo l'attivazione dell'intervento, anche nelle more della dichiarazione dello stato di mobilitazione o della deliberazione dello stato di emergenza per interventi all'estero (articoli 23 e 24 del Codice), e in assenza di impedimenti dovuti ad emergenze nazionali. Le risorse inviate possono essere ritirate sempre in caso di necessità nazionali.

Il resto delle modifiche riguardano interventi di natura formale (lettere a) e d) dell'art. 19 in esame).

Rimborsi del volontariato di protezione civile (art. 20)

L'articolo 20 **modifica l'articolo 40 del Codice**, intervenendo sulla disciplina del rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile.

In particolare si precisa che in occasione di attività o interventi all'estero di lunga durata, l'anticipazione dei rimborsi previsti, da parte della autorità che ha autorizzato tali interventi, viene erogata nei limiti stabiliti con le ordinanze emergenziali (lettera a) che modifica il comma 1 dell'art. 40).

Si stabilisce, inoltre, il termine di due anni, successivi alla conclusione dell'intervento o dell'attività, entro cui far pervenire le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro, specificando che tali richieste, comprese le anticipazioni, devono essere presentate mediante dichiarazione autocertificata di cui all'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti l'attinenza delle spese sostenute con l'attività svolta in occasione dell'evento emergenziale (lettera b) che modifica il comma 3 dell'art. 40).

Infine con la lettera c) si elimina dal comma 5 dell'art. 40 il riferimento al paragrafo 2 della Direttiva 9 novembre 2012 recante gli indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile.

Conseguentemente a tale modifica, fino all'entrata in vigore della direttiva sulle modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti, restano in vigore le procedure definite dal Dipartimento della protezione civile e, per quanto di competenza, dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.

Si ricorda che il D.P.R. 194 del 2001 è stato abrogato dall'art. 48 del Codice, tuttavia l'art. 50 del medesimo Codice prevede che fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal Codice, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

Comitato nazionale del volontariato (art. 21)

L'articolo 21 **riscrive il comma 3 dell'art. 42 del Codice**, al fine di semplificare i rapporti tra il Comitato nazionale del volontariato di protezione civile e le due Commissioni (nazionale e territoriale), che lo compongono.

A tal fine, la novella del comma 3 dell'art. 42 sopprime i riferimenti alle riunioni in forma plenaria del Comitato e alla partecipazione a tali riunioni di rappresentanti designati in egual misura dalle due Commissioni.

Si valuti l'opportunità di chiarire se la novella recata dall'articolo 21 abbia come finalità quella di consentire una maggiore autonomia di azione delle singole Commissioni.

Coordinamento normativo, clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore (artt. 22, 23 e 24)

Gli articoli da 22 a 24 prevedono, rispettivamente, un intervento modificativo all'art. 47, per inserire un riferimento normativo nell'elenco previsto a seguito dell'entrata in vigore del Codice e alla abrogazione della legge 225/1992, la clausola di invarianza finanziaria, e l'entrata in vigore del provvedimento in esame, prevista 15 giorni dopo la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Lo schema di decreto legislativo in esame interviene sulla materia "**protezione civile**" attribuita alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Sulla materia della protezione civile la giurisprudenza costituzionale ha, da una parte, evidenziato le strette connessioni con la competenza esclusiva statale della tutela dell'ambiente; dall'altra parte, ha ritenuto lo Stato legittimato a regolamentare – in considerazione della peculiare connotazione che assumono i "principi fondamentali" quando sussistono ragioni di urgenza che giustificano l'intervento unitario del legislatore statale – gli eventi di natura straordinaria anche mediante l'adozione di specifiche ordinanze autorizzate a derogare, in presenza di determinati presupposti, alle stesse norme primarie. La Corte ha infatti ritenuto che le previsioni in materia di stati di emergenza e potere di ordinanza sono «espressive di un principio fondamentale della materia della protezione civile, sicché deve ritenersi che esse delimitino il potere normativo regionale» (sentenza n. 284 del 2006).

Si fa presente, infine, che sullo schema di decreto in esame, come segnalato nella lettera di trasmissione del Ministro per i rapporti con il Parlamento, non è stata ancora acquisita l'intesa della Conferenza unificata (oltre che il parere del Consiglio di Stato). Il Governo, nel riservarsi di trasmettere l'intesa e il parere non appena acquisiti, ha segnalato l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo dell'intesa, in considerazione dell'imminente scadenza della delega (che, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della L. n. 30/2017, deve essere esercitata entro due anni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 1/2018, avvenuta in data 6 febbraio 2018, e dunque entro il 6 febbraio 2020).

Senato: Dossier n. 194

Camera: Atti del Governo n. 137

13 gennaio 2020

Camera Servizio Studi
Dipartimento Ambiente

st_ambiente@camera.it - 066760-9253

 CD_ambiente